

Legge 24 dicembre 1985, n. 777

*Differimento del termine per l'emanazione dei testi unici previsti
dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
successive modificazioni*

Articolo unico

1. Il termine del 31 dicembre 1985, stabilito dal primo comma dell'articolo 1 della L. 12 aprile 1984, n. 68, per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma dell'articolo 17 della L. 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 1986. Non si applica la disposizione di cui al n. 3) dell'articolo 16 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.

2. L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 è estesa fino al 31 dicembre 1986.

3. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 350 milioni, si provvede mediante utilizzo di quota parte della proiezione per detto anno dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA